

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



LICEO QUADRI

PREMESSA

1. Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti del Liceo "G.B.Quadri" la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri.
2. Il Liceo condivide e fa propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", si impegna a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore.
3. Il Liceo fornisce a tutte le sue componenti, all'inizio di ogni anno scolastico, il piano dell'offerta formativa.

CAPO I DIRITTI

Art. 1. Diritti dello Studente

Lo Studente ha il diritto di essere informato sul suo andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter autovalutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al suo metodo di studio.

Art. 2. Ha il diritto di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative educative utili per il mantenimento di un buono stato di salute.

Art. 3. Agli Studenti è consentito lo svolgimento di Assemblee di Istituto e di Classe secondo le modalità previste negli art. 16, 17, 18.

Art. 4. Diritti delle Famiglie

La Famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe.

Art. 5. Diritti di tutte le componenti della scuola

Diritto di associazione Tutte le componenti della scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione secondo le modalità previste nell'art. 24.

CAPO II DOVERI

Art. 6. Doveri dello Studente

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie.

Art. 7. Lo Studente deve:

- a. essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell'art. 13 ;
- b. presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con gli oggetti personali utili alla sua attività;
- c. mantenere in ogni momento della vita didattica un comportamento ed un linguaggio educati e corretti;
- d. rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collaborare a renderlo pulito, confortevole ed accogliente;
- e. comportarsi in modo corretto ed adeguato durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, secondo le modalità previste nel regolamento per le attività residenziali e di studio;
- f. contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
- g. utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza;
- h. risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature, secondo tariffe pubblicate periodicamente; il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi o a classi di studenti;
- i. informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

Art. 8. Doveri della Famiglia

La Famiglia

- a. ha il dovere, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli Studenti, di tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, partecipando agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e ore previste;
- b. ha il dovere di collaborare attivamente con i docenti, con gli strumenti che le sono propri, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni.

Art. 9. Doveri dei Docenti

I Docenti

- a. sono tenuti a rispettare doveri e diritti definiti al contratto di lavoro a cui questa scuola si attiene e ad ispirare la propria azione didattica al P.T.O.F. votato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. Inoltre essi dovranno garantire alle famiglie l'informazione sull'andamento scolastico, secondo le modalità previste.
- b. Hanno il dovere di segnalare al Preside ed al Consiglio di Classe le trasgressioni alle norme di comportamento degli studenti durante le attività didattiche e soprattutto in occasione delle uscite didattiche e visite di istruzione;

Art. 10. Doveri del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- a. rispettare le persone ed i loro ruoli;
- b. rispettare le strutture scolastiche;
- c. rispettare i regolamenti adottati dal Liceo;
- d. indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- e. informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi momento vengano riscontrate.
- f. segnalare tempestivamente ai Docenti situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a Studenti.

CAPO III

DIVIETI

Art. 11. Divieti del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- a.** E' assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa illegale nei locali e nei cortili della scuola e durante le attività didattiche esterne alla sede scolastica. Sono sostanze psicotrope illegali: cocaina, ecstasy, eroina, marijuana, ketamina, hashish, LSD, amfetamine...
- b.** E' altresì vietato usare o cedere le sostanze psicotrope legali con le modalità previste dal precedente comma lo stesso è esteso anche agli studenti maggiorenni. Sono sostanze psicotrope legali: alcool e psicofarmaci (per uso non terapeutico).
- c.** È vietato il fumo in qualsiasi spazio della scuola; questo divieto vale anche per le sigarette elettroniche.
- d.** È vietato tenere acceso il cellulare durante le attività didattiche; l'utilizzo è consentito solo durante la ricreazione o per un utilizzo didattico concordato con l'insegnante (es.: acquisizione di documentazione durante un'attività di laboratorio).

CAPO IV

NORME CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 12. Entrate e uscite

- a.** Tutti i permessi di entrata e uscita fuori orario dovranno essere autorizzati dalla Dirigenza.
- b.** Gli studenti che arrivano in ritardo possono entrare in classe fino a 10 minuti dopo il suono della campanella ed il docente della prima ora segnerà il ritardo sul registro di classe come un ritardo breve. Della frequenza e delle motivazioni che sono alla base di tali ritardi, il Consiglio di Classe terrà conto nella valutazione del voto di comportamento. Quando il ritardo supera i 10 minuti, lo studente dovrà chiedere alla Presidenza una autorizzazione ad entrare in classe all'inizio della seconda ora ed aspettare nei locali adibiti a questo scopo la fine della prima ora. La Presidenza valuterà se concedere deroghe in casi particolari.
- c.** Non si può uscire prima della conclusione della quarta ora di lezione, se non per motivi gravi, comunque documentati per iscritto. Se privi di permesso, gli Studenti minorenni possono uscire dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.
- d.** Non si può entrare dopo la fine della prima ora di lezione, se non per motivi gravi e comunque documentati per iscritto.
- e.** La Dirigenza si riserva, in ogni caso, di valutare i motivi adottati per i permessi di entrata/uscita fuori orario segnalando nel libretto dello studente quando le motivazioni addotte sono discutibili/non corrette: ad ogni tre motivazioni di questo tipo corrisponderà un'ora di attività compensativa con modalità stabilite dalla Dirigenza scolastica.
- f.** Nel caso in cui la richiesta di ingresso fuori orario sia determinata da motivi riconducibili a negligenza o a scarsa organizzazione da parte dello studente (es.: mancata sveglia, guasto meccanico del motorino o della bicicletta, ritardo nel trasporto a scuola da parte del genitore ed equivalenti) si procederà come segue: ad ogni tre entrate fuori orario corrisponderà un'ora di attività compensativa con modalità stabilite dalla Dirigenza scolastica.

Art. 13. Assenze

- a.**I Docenti della prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a chiedere e valutare le giustificazioni degli allievi assenti nei giorni precedenti.
- b.**La giustificazione deve essere scritta e firmata da un Genitore o da chi ne fa le veci.
- c.**Per l'ammissione in classe dopo sei o più giorni di effettiva assenza dall'attività scolastica è obbligatorio allegare la certificazione medica.
- d.**La giustificazione della quinta, decima, quindicesima assenza dovrà essere presentata alla Dirigenza e da questa controfirmata.
- e.**Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale o cittadina dovranno:
 - e.1.1.** essere concertate e approvate dal Comitato Studentesco che sceglierà:
 - 1) se far votare tutta la scuola; in questo modo con il parere favorevole di almeno i 2/3 degli studenti che partecipano alla consultazione, la manifestazione è approvata oppure
 - 2) se mandare una delegazione di massimo 2 persone per ogni classe, le quali saranno le uniche ad essere "autorizzate" alla partecipazione della manifestazione;
 - e.1.2.** Nel caso 1) le manifestazioni sono approvate se almeno i 2/3 degli studenti che partecipano alla consultazione esprimono voto favorevole. Qualora non si raggiungessero i 2/3 di voti a favore, le manifestazioni non sono approvate quindi non è autorizzata l'assenza degli alunni. Durante la votazione, che si tiene in classe non appena ai rappresentanti vengono comunicate le modalità della manifestazione, ogni studente ha il diritto/dovere ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario sulla possibilità di prendere parte alla manifestazione. I 2/3 saranno contati sul totale dei votanti e non sul totale degli alunni della scuola, si ricorda che gli astenuti contribuiscono all'innalzamento del quorum.
 - e.2.** Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni extracittadine dovranno essere concertate e approvate dal Comitato Studentesco che sceglierà se mandare una delegazione di massimo 2 persone per ogni classe, le quali saranno le uniche ad essere "autorizzate" ad essere assenti e a partecipare alla manifestazione.
 - e.3.** In tutti i casi, le assenze effettuate in seguito a manifestazione dovranno essere annotate sul libretto personale dello Studente, nello spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia, e sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso se maggiorenne;
 - e.4.** Le astensioni effettuate in seguito alla partecipazione a manifestazioni dovranno essere comunicate alla Dirigenza Scolastica dai rappresentanti d'istituto con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.
- f.**La Dirigenza Scolastica si riserva di valutare i motivi addotti per le assenze. Le assenze non debitamente giustificate comporteranno l'obbligo di svolgimento di attività compensativa stabilita dalla Dirigenza Scolastica. Essa consisterà in un'ora per ogni giorno di assenza o per ogni entrata/uscita in coincidenza con verifiche scolastiche.

Art. 14. Svolgimento delle Assemblee studentesche

a. Assemblee Studentesche d'Istituto:

- a.1. L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società. Si esclude ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.
- a.2. L'Assemblea di Istituto, la cui durata può al massimo essere pari all'intero orario di lezione giornaliero, è organizzata dagli Studenti e/o dalla scuola;
- a.3. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza (metà più uno) del Comitato Studentesco o del 10% degli Studenti dell'istituto. Si chiariscono che nei casi in cui non esista

il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti. Il Comitato può delegare ai Rappresentanti d'Istituto e a tre componenti dello stesso (due rappresentanti di classe e un Rappresentante della Consulta) la facoltà di convocare le assemblee d'Istituto, mediante un documento che raccolga le firme del 50% +1 dei componenti del Comitato.

a.4. Le richieste delle assemblee di Istituto, con i relativi O.d.G. (ordini del giorno) devono essere presentate al Dirigente Scolastico almeno quattro giorni prima della data stabilita.

a.5. Le Assemblee Studentesche non devono essere tenute per due volte di seguito nello stesso giorno della settimana e non devono avere luogo nei 30 giorni conclusivi del calendario scolastico. Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura "visto il preside" seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della legittimità della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all'albo della scuola e diffuso tra le varie componenti dell'Istituto (studenti, docenti, personale) mediante circolare.

a.6. Le Assemblee d'Istituto possono essere articolate in assemblee di classi parallele. Nella richiesta per la convocazione di queste assemblee devono essere specificate le loro caratteristiche, contestualmente alla presentazione dell'ordine del giorno e della data; l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto.

a.7. Un'altra Assemblea mensile di Istituto può svolgersi fuori dall'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

a.8. Per lo svolgimento dell'assemblea potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione del comune o dalla Provincia. Si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.

a.9. Il comitato studentesco, o i Rappresentanti degli Studenti (con delega) possono chiedere che il 15 % (massimo) del fondo studentesco sia utilizzato per le assemblee d'istituto.

a.10. L'articolo 42 del D.P.R. n. 416/1974 sottolinea il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi. Il Comitato Studentesco o i membri incaricati di organizzare le assemblee possono quindi rifiutare la richiesta di svolgimento di attività non previste nell'assemblea (moduli, presentazioni, approfondimenti, compiti ecc..) proposte da organi esterni al Comitato e agli studenti.

b. Assemblee Studentesche di Classe

b.1. L'Assemblea di classe, ha durata massima di due ore e può essere richiesta dai rappresentanti di classe o almeno dal 50% degli Studenti della classe.

b.2. L'assemblea di Classe può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della classe sia all'approfondimento dei problemi della società. Si esclude ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

b.3. Le richieste delle assemblee di Classe, con i relativi O.d.G. (ordini del giorno) devono essere presentate al Dirigente Scolastico con tre giorni di preavviso, ma se utilizzano un'ora di supplenza possono essere presentate al Dirigente Scolastico il giorno stesso della data stabilita.

b.4. Un'altra Assemblea mensile di Classe può svolgersi fuori dall'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Art. 15. Funzionamento dell'Assemblea di Istituto

a. Il Comitato Studentesco o i Rappresentanti d'Istituto (con delega) devono presentare un regolamento delle Assemblee di Istituto. Il regolamento ha validità annuale. Può essere quindi modificato successivamente o confermato, o sostituito con un altro regolamento. Il suddetto regolamento sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Studentesco e del Consiglio d'Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla prima assemblea.

Il regolamento deve prevedere i seguenti criteri:

a.1 le Assemblee sono parte integrante dell'attività scolastica;

a.2 la partecipazione all'attività scolastica da parte degli Studenti è obbligatoria;

a.3 le modalità di verifica delle presenze;

a.4 il regolamento, dopo l'approvazione, dovrà essere allegato al regolamento d'Istituto.

b. I Rappresentanti d'Istituto, al termine di ogni assemblea d'Istituto, dovranno compilare un documento di valutazione dell'assemblea stessa, che dovrà contenere:

b.1. Tema dell'assemblea

b.2. Descrizione e valutazione delle attività svolte

b.3. Considerazioni sull'organizzazione

Il documento dovrà essere letto e approvato in Comitato Studentesco e dovrà successivamente essere consegnato al Dirigente Scolastico che ne curerà l'affissione all'Albo degli Studenti.

c. In caso di inadempienze rispetto ai punti a. (1,2,3,4) di questo articolo, il Dirigente Scolastico può non autorizzare l'Assemblea del mese successivo.

d. All'Assemblea di Istituto, in armonia con l'O.d.G., possono partecipare esperti esterni invitati dagli Studenti, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il consiglio di istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata.

e. Il Consiglio d'Istituto, mediante una delega che raccolga le firme del 50% più uno dei componenti dello stesso, può delegare (annualmente) al Dirigente Scolastico la facoltà di autorizzare la partecipazione di esperti esterni nelle Assemblee d'Istituto. Questo per evitare di dilatare i tempi d'approvazione e di convocazione delle Assemblee.

Art. 16 Funzionamento delle Assemblee di Classe

a. L'Assemblea di Classe è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal Rappresentante primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al secondo Rappresentante.

b. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

c. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, le quali vanno effettuate per scrutinio segreto.

d. I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

e. Il verbale dell'Assemblea deve essere consegnato all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto.

f. E' compito del Presidente dell'Assemblea vigilare sul rispetto del regolamento dell'Assemblea, chiedendo l'intervento dell'insegnante ogniqualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.

g. I Docenti nelle cui ore di lezioni è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto della autonomia degli allievi danno, su richiesta degli Studenti, supporto di guida organizzativa e di vigilanza della regolarità dei lavori. Nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, i Docenti devono intervenire sciogliendo la stessa e riprendendo il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 17. Rappresentanti degli alunni

a. Rappresentanti di classe degli alunni:

I rappresentanti di classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima Assemblea di Classe convocata dal Dirigente scolastico. Le votazioni devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:

1. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee;
2. partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;
3. svolgere una funzione di collegamento tra la classe e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;
4. fare da portavoce alla/della Classe;
5. consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguardi;
6. partecipare al Comitato Studentesco;
7. nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso;
8. collaborare all'organizzazione delle assemblee d'Istituto.

I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che il Consiglio di Classe sia "allargato" a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che, si ricorda, consente a tutti i docenti e agli studenti della classe di avere un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.

b. Rappresentanti d'Istituto

I rappresentanti di istituto vengono presentati nella prima Assemblea di Istituto convocata dal Dirigente scolastico. Le operazioni di voto saranno organizzate secondo le indicazioni previste nella C.M. n. 215 del 15/7/91 art. 44. La nomina ufficiale dei Rappresentanti d'Istituto dovrà essere redatta dal Dirigente Scolastico e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione. I rappresentanti hanno il diritto di chiedere al Dirigente Scolastico un corso di formazione che gli aiuti a comprendere i loro doveri e i meccanismi burocratici interni all'istituto; il corso dovrà tenersi entro le prime 5 settimane successive all'elezione. Il Dirigente Scolastico potrà delegare ad alcuni docenti il compito di tenere questo corso (di durata definibile dai partecipanti).

I rappresentanti eletti hanno il compito di:

1. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento dei Comitati Studenteschi;
2. partecipare ai Consigli di Istituto;
3. svolgere una funzione di collegamento tra gli studenti e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;
4. fare da portavoce degli studenti;
5. consultare gli studenti per ogni decisione che la riguardi;
6. su delega del Comitato possono:
 - 6.a. convocare il Comitato Studentesco;
 - 6.b. convocare le Assemblee d'Istituto
 - 6.c. organizzare le Assemblee d'Istituto

I Rappresentanti d'Istituto hanno il diritto di usufruire di un'aula (definita a inizio mandato) dove poter effettuare gli incontri pomeridiani.

c. Rappresentanti della Consulta

I rappresentanti della Consulta vengono presentati nella prima Assemblea di Istituto convocata dal Dirigente scolastico. Le votazioni avverranno simultaneamente a quelle dei Rappresentanti d'Istituto seguendo la stessa modalità.

I rappresentanti hanno il compito di:

1. partecipare al Comitato Studentesco
2. svolgere una funzione di collegamento tra gli studenti, i Rappresentanti d'Istituto e la Consulta provinciale degli Studenti;
3. fare da portavoce degli studenti nella Consulta Provinciale;

4. Su delega del Comitato uno dei due membri (in accordo con gli altri soggetti delegati), può:
 - 4.a. convocare il Comitato Studentesco;
 - 4.b. convocare le Assemblee d'Istituto
 - 4.c. organizzare le Assemblee d'Istituto

La nomina ufficiale dei Rappresentanti della Consulta dovrà essere redatta dal Dirigente Scolastico e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.

Art. 18. Comitato Studentesco

a. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di Classe, di Istituto, e della Consulta ed è presieduto dal Rappresentante d'Istituto primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Rappresentante secondo eletto, o da un Rappresentante di classe offertosi volontario.

b. Il Comitato studentesco può essere convocato dal 10% dei rappresentanti di Classe o, su delega del comitato stesso, dai Rappresentanti degli studenti

c. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco

d. Il comitato studentesco dovrà tenersi fuori dell'orario delle lezioni. Nel momento in cui si presentino temi o problematiche che richiedono tempi abbastanza lunghi per l'esposizione e la riflessione, il Dirigente Scolastico può, in via del tutto eccezionale, consentire che il Comitato della durata di un ora si svolga durante l'orario delle lezioni.

e. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

f. Si distinguono:

Comitati Parziali: a questi comitati è richiesta, obbligatoriamente, la presenza di un solo rappresentante di classe. In questi comitati verrà compilato un verbale con il quale il Comitato potrà deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, le quali vanno effettuate per scrutinio segreto.

I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Il verbale del Comitato deve essere consegnato all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto.

I Rappresentanti d'Istituto possono decidere di esporre il verbale nelle bacheche degli studenti per garantire l'informazione Comitato↔Studenti. E' compito del Presidente del Comitato vigilare sul rispetto del regolamento del Comitato, chiedendo l'intervento del Dirigente Scolastico ogniqualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.

I rappresentanti che per due volte di seguito non si presentano a questo tipo di comitati saranno sollevati dal loro incarico (a meno che l'assenza non sia giustificata).

Comitati Plenari: a questi comitati la partecipazione di entrambi i rappresentanti di classe è obbligatoria. Se i rappresentanti non possono partecipare possono incaricare un loro compagno di prendere parte al comitato. Nel foglio delle presenze (vedi punto 18.g) quest'ultimo dovrà anteporre alla propria firma la dicitura "delegato". Questi comitati saranno convocati ogniqualvolta sia necessario comunicare ai soli rappresentanti di classe informazioni riguardanti attività-iniziativa-assemblee e non è richiesta la compilazione di un verbale.

Comitati Aperti: questi comitati sono aperti a tutti gli studenti interessati e la partecipazione di entrambi i rappresentanti è obbligatoria. Possono essere convocati ogniqualvolta si presenti la necessità di comunicare iniziative e progetti a tutti gli studenti e non è richiesta la compilazione di un verbale. La loro utilità è quella di migliorare la comunicazione Rappresentanti↔Studenti.

g. Per verificare l'effettiva presenza dei Rappresentanti di Classe ai Comitati (che si ricorda essere obbligatoria) i rappresentanti d'istituto devono predisporre, all'entrata dell'aula in cui si svolgerà il comitato, un foglio con la lista dei rappresentanti di classe che devono certificare la loro presenza con una firma.

Art. 19. Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è formato dai rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

Art. 20. Assemblee dei Genitori

I Genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe o di Istituto nei locali della scuola al di fuori dell'orario delle lezioni.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti o di almeno il 30% dei Genitori.

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori o da almeno il 10% dei Genitori.

La richiesta dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno vengono presentati al Dirigente Scolastico almeno quattro giorni prima della data stabilita.

Alle assemblee d'istituto dei Genitori, e su formale richiesta degli stessi, possono partecipare il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti. Il Dirigente Scolastico può convocare in assemblea i genitori o i loro rappresentanti.

Art. 21. Rappresentanti di Classe dei Genitori

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto.

I Rappresentanti di Classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima Assemblea di Classe dei Genitori convocata dal Dirigente scolastico.

I Rappresentanti hanno il compito di:

- a. partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza;
- b. svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe;
- c. partecipare alle riunioni del Comitato dei Genitori.

Art. 22. Associazione

Ogni Associazione:

- a. deve avere un nome e un proprio statuto o regolamento;
- b. deve operare nel rispetto della programmazione delle attività approvate dal Consiglio di Istituto;
- c. comunica alla scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, il nominativo di uno dei suoi membri quale responsabile dell'associazione stessa.

La scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, a sua volta nomina un proprio rappresentante a tutela della sicurezza delle strutture scolastiche e della regolarità dello svolgimento delle attività.

Art. 23. Rapporti scuola-famiglia

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun anno scolastico vengono fissati il calendario e le modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola-famiglia, in modo da garantire e facilitare l'interazione positiva fra le famiglie e i docenti.

E' cura della scuola informare le famiglie di tali modalità e del calendario stabilito.

Art. 24. Uso delle aule

Le aule potranno essere utilizzate dagli Studenti:

- a.** per attività curricolari esclusivamente per la durata dell'orario stabilito per la Classe a partire da dieci minuti prima del suono della campanella d'inizio delle lezioni e rispettando le seguenti regole:
- a.1.** nel caso in cui l'inizio delle lezioni della Classe sia posticipato rispetto a quello previsto per altre Classi, vi possono accedere soltanto al suono della campanella di inizio della propria lezione;
 - a.2.** devono lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione della propria Classe;
 - a.3.** gli Studenti possono rimanere nelle aule oltre i limiti stabiliti dai punti a.1. e a.2. del presente articolo soltanto previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.
- b.** per attività extracurricolari a condizione che:
- b.1.** sia stato presentato al Dirigente Scolastico un regolamento
 - b.2.** venga indicato uno Studente in qualità di responsabile.

All'inizio dell'anno scolastico viene affidata a cura del Dirigente scolastico o di un suo delegato la/e aula/e ai rappresentanti di classe degli Studenti e dei Genitori e in loro vacanza da due Studenti e Genitori della classe stessa; il verbale, conforme all'allegato n°5, annoterà lo stato delle attrezzature e del locale. In caso di contestazione e comunque al termine dell'anno scolastico sarà verificato lo stato di quanto descritto nel verbale e in presenza di eventuali danni la/e classe/i dovrà/dovranno risarcire il danno stesso.

Art. 25. Accesso e uso di: laboratori, aule speciali, palestre

I laboratori, le palestre e le aule speciali sono utilizzati per:

- a.** lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;
- b.** esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;
- c.** attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca;
- d.** l'utilizzo da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, regolarizzato da apposite convenzioni.

Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite, solo previa autorizzazione della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico.

Le attività di cui ai punti **b.**, **c.**, **d.** sono programmate e concordate fra il responsabile dell'attività e l'assistente tecnico del reparto in cui verranno svolte.

Ciascun responsabile didattico e tecnico predisporrà un regolamento interno.

Art. 26. Regolamento di: aule, palestre, aule speciali, laboratori, biblioteca

Il Regolamento di aule, palestra, aule speciali, laboratori e biblioteca deve:

- a.** essere affisso nelle sedi alle quali è destinato ed essere illustrato, all'inizio dell'anno scolastico, dai Docenti agli Studenti, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare.
- b.** tenere conto della specificità dei reparti e prevedere:
 - la regolamentazione dell'accesso;
 - l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
 - le norme di comportamento da rispettare e i divieti;
 - la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;
 - la regolamentazione delle eventuali modalità di prestito del materiale in dotazione.
- c.** essere presentato entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento per l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

Relativamente alle aule speciali e ai laboratori, i Docenti e l'Assistente tecnico devono compilare quotidianamente, ed in ogni sua parte, il *registro di laboratorio*.

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro efficienza, anche in termini di sicurezza, oltre che annotate nel registro suddetto, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente scolastico ed all'Ufficio tecnico. Le segnalazioni devono essere circostanziate e sottoscritte dal Docente o dall'Assistente tecnico.

Art. 27. Utilizzo del cortile e dell'area scoperta

Anche il cortile e l'area scoperta di pertinenza della Scuola, in quanto interno alla scuola, vanno utilizzate nel rispetto delle norme di civile comportamento previste per l'uso delle strutture pubbliche. In particolare, i rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta e non devono essere gettati dalle finestre delle aule prospicienti. In caso di mancato rispetto di questa elementare regola di civile comportamento, un gruppo composto da n°10 Studenti sorteggiati tra i potenziali responsabili del gesto di maleducazione provvederà al ripristino di buone condizioni ambientali.

Il parcheggio dei veicoli del personale della scuola e degli Studenti è consentito solo negli spazi riservati e delimitati da apposite strisce. E' vietato l'ingresso di veicoli di proprietà di persone estranee.

Art. 28. Comportamenti rispettosi per le persone e per il ruolo dei docenti durante tutte le attività didattiche.

- a. Gli studenti devono evitare atti e comportamenti fraudolenti che possono alterare la valutazione delle prove. In questa situazione i docenti assegneranno alla prova la minima valutazione prevista dalla normativa (voto 1), estendendo il provvedimento a tutti gli studenti coinvolti.
- b. La presenza di cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere immagini o a permettere la comunicazione fra studenti o con l'esterno o connessioni ad internet non deve in alcun modo disturbare lo svolgimento di attività didattiche con l'emissione di suoni o distraendo comunque lo studente dai suoi doveri scolastici, non deve violare la privacy delle persone riprendendole o mostrando foto/video di altri senza che questi abbiano acconsentito a ciò, non deve alterare la valutazione di prove scritte/grafiche/orali.
- c. Gli studenti si impegnano a spegnere i loro dispositivi elettronici durante le attività didattiche ed a consegnarli agli insegnanti prima dell'inizio delle prove scritte quando richiesto da loro. Qualora un docente rilevasse uno di questi strumenti ancora in possesso di uno studente dopo che la classe ha provveduto alla suddetta consegna, seguirà quanto previsto nel comma a. di questo articolo.
- d. Per i comportamenti scorretti sopra elencati si applicheranno le sanzioni previste nell'art. 30 commi 5 (ritiro dello strumento elettronico) e 7 (sanzioni disciplinari).

Art. 29. Comportamenti protettivi per sé e per gli altri in situazione di emergenza sanitaria (es. Covid-19).

- a. Non recarsi a scuola se le condizioni di salute fanno sospettare l'avvenuto contagio (febbre maggiore o uguale a 37,5°, congestione nasale, tosse, mal di gola...)
- b. Non creare assembramenti dentro la scuola, né all'esterno (cortile, marciapiede vicino al cancello...)
- c. Rispettare le indicazioni fornite dalla scuola relativamente ad ingresso ed uscita dall'istituto, ai percorsi per raggiungere le aule, alle modalità con cui partecipare alle lezioni e svolgere la ricreazione...
- d. Indossare la mascherina in modo corretto, con la copertura di naso e bocca, quando non si è fermi al proprio banco oppure non è possibile rispettare il distanziamento fisico di un metro.
- e. Igienizzare spesso le mani con sapone e/o dispositivi messi a disposizione dalla scuola.

- f. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza dei sintomi riconducibili alla patologia infettiva causa dell'emergenza sanitaria.
- g. Per comportamenti negligenti rispetto ai comportamenti suddetti sono previste le sanzioni disciplinari indicate nell'art. 31 commi 1 (ammonizione privata o in classe) e 2 (annotazione sul registro e comunicazione alla famiglia) da parte del docente che li rileva o del coordinatore di classe se vengono osservati e riferiti dal personale ATA.

CAPO V

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 30. Principi generali

- a. Le sanzioni devono ispirarsi al principio della riparazione del danno. La riparazione estingue solo le mancanze involontarie.
- b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.
- c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se prima non ha potuto esporre le proprie ragioni.
- d. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- e. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, il Dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

Art. 31. Mancanze rilevate nella sede scolastica

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- 1 Mancanza ai doveri scolastici illustrati negli artt. 6 e 7
⇒ Ammonizione privata o in classe da parte dell'insegnante.
- 2 Mancanza ai doveri scolastici (artt. 6 e 7) e negligenza
⇒ Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte dell'insegnante.
- 3 Comportamenti ripetuti di cui ai commi 1 e 2
⇒ Richiamo scritto del Dirigente Scolastico.
- 4 Violazione dell'art. 11 comma c
⇒ In ogni caso qualsiasi violazione commessa verrà comunicata al Dirigente scolastico che applicherà le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, se la violazione è commessa da uno studente ci sarà segnalazione alla Presidenza, che lo ammonirà e registrerà l'episodio sul suo libretto personale; in caso di reiterazione del comportamento, gli assegnerà un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza del danno alla propria salute e/o della lesione del diritto altrui a non essere esposto al fumo passivo (cartellone da esporre nei locali della scuola, ricerca bibliografica sulle sostanze tossiche presenti nel fumo o sugli effetti sulla salute, articolo da pubblicare sul giornalino della scuola, pulizia area fumatori...). Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nella suddetta "compensazione", si applicherà il comma 7 del presente articolo.

5. Violazione dell'art. 11 comma d
 - ⇒ Il docente che rileva l'infrazione si farà consegnare il cellulare (o altro dispositivo elettronico indebitamente usato durante le attività didattiche) e lo metterà in una busta chiusa in Segreteria contrassegnandola sul sigillo di chiusura con una firma propria (o del personale di segreteria) ed una dello studente; ciò garantirà la riservatezza dei dati contenuti nel dispositivo fino al ritiro dello strumento da parte di un genitore.
6. Violazione dell'art. 11 commi a e b
 - ⇒ Il comportamento da tenere è illustrato nell'allegato "codice di comportamento relativo alle sostanze psicotrope". La sanzione applicata è indicata nel punto 7.
7. Comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente; disturbo continuato alle lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; danneggiamento volontario di beni della scuola, consumo personale di sostanze psicotrope; utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico, ivi compreso il cellulare, per riprendere persone, test, compiti o altro materiale didattico senza l'autorizzazione del docente oppure per comunicare con i compagni o con l'esterno o connettersi con la rete durante una verifica in classe, omissione di soccorso o di segnalazione tempestiva ai docenti di una situazione di pericolo riguardante uno o più compagni.
 - ⇒ Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe. (vedi art.33). Il danneggiamento volontario di beni della scuola, oltre alla sanzione disciplinare, comporta necessariamente il risarcimento economico del danno.
8. Ripetizione dei comportamenti del comma 7
 - ⇒ Allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe (vedi art.33).
9. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie...) o atti che determinino situazioni di pericolo per l'incolumità di altre persone (es. incendio, allagamento...) o altro comportamento indicato nei commi 7 e 8, ma particolarmente grave, nei casi in cui siano commessi nei locali della scuola o comunque si riferiscano a personale o Studenti della scuola.
 - ⇒ Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto (vedi art.33).
10. In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio di istituto può decidere l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
11. In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata (i $\frac{3}{4}$ dei presenti), l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
12. I comportamenti passibili delle sanzioni indicate sono tenuti in considerazione dal Consiglio di classe per la determinazione del voto di condotta con le modalità indicate nella griglia allegata; non sarà possibile assegnare un voto inferiore a sei decimi se non ci sono le condizioni indicate nel D.M. 5/09.

Art. 32. Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione

- a. Qualsiasi comportamento illecito che si verificasse durante le suddette attività è equivalente alla stessa mancanza rilevata nella sede scolastica.
- b. In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento, gli insegnanti accompagnatori decidono in modo inappellabile i provvedimenti necessari al controllo della situazione ed al contenimento del danno; tali trasgressioni saranno poi segnalate al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe e

verranno considerate in occasione della formulazione del voto finale di condotta e ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 33. Procedura per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica

- a. Preliminarmente il Dirigente scolastico valuterà se indirizzare il procedimento disciplinare al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, i quali decideranno nell'ambito delle rispettive competenze.
- b. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento della scuola per sospensioni che non superino i 15 giorni, mentre il Consiglio di istituto decide per quelle che superano i 15 giorni; tali organi operano in materia disciplinare nella composizione allargata a Genitori e Studenti. Se uno dei componenti del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, Studente o Genitore, è coinvolto nel provvedimento disciplinare si astiene dalla votazione; qualora tutti i rappresentanti di una componente dell'organo deliberante fossero coinvolti si procede a surroga, se fossero assenti si rinvia la decisione ad altra seduta.
- c. L'applicazione di tutte le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola, deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte del Dirigente entro 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione: superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- d. Il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto possono decidere una sanzione alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica da proporre allo Studente; tale sanzione consiste in attività compensative che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico e che si devono configurare come un servizio alla comunità scolastica.
- e. La contestazione di addebito, in quanto si inizia un procedimento amministrativo, deve contenere i dati relativi ad avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, motivazioni che lo hanno reso necessario, termini di conclusione.
- f. Le sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica verranno inserite nel fascicolo dello Studente personale insieme a tutte le altre informazioni relative alla sua carriera; nel caso in cui nel testo della sanzione compaiano dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno portato ad essa, essi dovranno essere coperti con "omissis". Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il trasferimento o il passaggio ad altra Scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 34. Norme particolari

- a. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante la sessione d'esami, compresi quelli di idoneità, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- b. Qualora ci fossero Studenti di classi diverse coinvolti in comportamenti inadeguati passibili di sanzioni per le quali ha titolo a decidere il Consiglio di classe, affinché si assumano decisioni omogenee a fronte di omogenei comportamenti, si rinvia la decisione all'Organo di Garanzia. Qualora ci fossero appelli o contestazioni, ad evitare la sovrapposizione fra giudice e garante, quest'ultima funzione sarà assunta direttamente dal consiglio di istituto.
- c. Per entrate fuori orario, assenze, uso improprio dei locali della scuola vedi art. 12 commi e, f e art. 30.

Art. 35. Difesa dello Studente

- a. Nella fase istruttoria, seguita dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe delegato, viene dato un adeguato spazio al diritto di difesa dello Studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai Genitori o da Insegnanti, indicati dallo stesso o presentare memorie scritte.
- b. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno da parte di chiunque vi abbia interesse (Studente o Genitore) entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 36. Organo di Garanzia interno

- a. L'Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola, è l'organo di appello contro le sanzioni disciplinari (vedi art. 34 comma b). Esso ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento.
- b. L'Organo di Garanzia è composto da un genitore, un docente, un rappresentante del personale ATA e uno studente. Ne fa parte d'ufficio il Dirigente scolastico, che lo presiede. Si dà facoltà ai membri del Consiglio di Istituto, distinti per componente, di designare i membri da nominare.
- c. Esso dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione del ricorso; durante questo periodo l'esecutività della sanzione viene sospesa, a meno di diverse esplicite disposizioni contenute nella sanzione disciplinare stessa.
- d. In prima convocazione le delibere sono valide se sono presenti tutti i membri, mentre in seconda convocazione lo sono con i membri effettivamente presenti. Qualora entro il termine previsto l'Organo di garanzia non si sia espresso, la sanzione si intende confermata.
- e. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia (ovvero trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione del ricorso), lo Studente (o chiunque ne abbia interesse) può proporre un reclamo all'Organo di Garanzia regionale per una valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare. A tale organo spetta anche la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 37. Revisione delle norme del regolamento

La revisione delle norme del regolamento o l'aggiunta di eventuali nuove norme sono attuate dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentanti delle singole componenti ed eventualmente anche su proposta di almeno il 25% di almeno una delle componenti scolastiche. Per la validità di tale seduta occorre la presenza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio. Le decisioni sono approvate con la maggioranza di almeno il 75% dei presenti.

Art. 38. Norma finale

Il presente regolamento è riportato nel sito del Liceo Quadri affinché le parti possano consultarlo/prenderne visione in qualunque momento.

CAPO VI

RACCOLTA DIFFERENZIATA E USO RAZIONANALE DELLE RISORSE ENERGETICHE

39. Organizzazione generale

- a. Vista l'ingente quantità di rifiuti prodotti, in ottemperanza alle disposizioni comunali e vista la valenza educativa di tale progetto, la scuola si impegna a tenere sempre attivo un sistema di raccolta differenziata.
- b. La scuola dovrà prevedere che nei corridoi della struttura scolastica siano posti il numero di bidoni che saranno ritenuti necessari affinché il sistema funzioni, individuandone le posizioni più opportune.
- c. Saranno messi a disposizione contenitori adatti per separare carta, pile, tappi, metalli, plastica, umido, secco non riciclabile.
- d. Nelle aule dovranno esserci contenitori separati per raccogliere la carta, la plastica e i metalli, i tappi, il secco non riciclabile.
- e. Tutti gli studenti si impegnano ad un consumo razionale delle risorse energetiche (spegnendo le luci quando non sono necessarie e comunque all'uscita della classe dall'aula, chiudendo le finestre dopo il normale ricambio dell'aria nei periodi in cui il riscaldamento è acceso, regolando la potenza dei caloriferi quando necessario ...)

40. Responsabili dello svuotamento dei contenitori.

Ogni classe individuerà due studenti responsabili dello svuotamento dei cestini posti nelle aule dentro i bidoni collocati nei corridoi nel giorno/nei giorni stabiliti e comunicati ad inizio anno scolastico. Essi svuoteranno i cestini presenti nell'aula occupata nel giorno fissato per lo svuotamento e si preoccuperanno di vigilare che i compagni conferiscano correttamente i diversi materiali nei contenitori ad essi destinati, provvedendo eventualmente a togliere i materiali "sbagliati" (dopo avere indossato guanti protettivi forniti dal personale della scuola).

L'attività di questi studenti verrà tenuta in considerazione dai docenti per la attribuzione del voto di condotta.

41. Doveri del personale

- a. Il personale ha il compito di svuotare i cestini degli spazi comuni (laboratori, palestre, spogliatoi, aula magna, biblioteca ...) e quelli delle classi non presenti nella giornata prevista per lo svuotamento a causa di gite o altro.
- b. Il personale ha il dovere di segnalare in Presidenza le inadempienze degli studenti incaricati dello svuotamento dei cestini.
- c. Il personale ha il compito di portare i bidoni nei luoghi in cui avverrà il prelievo nei giorni stabiliti da parte delle ditte incaricate.

42. Strumenti di controllo e sanzioni in caso di inadempienze

Nel caso in cui venissero buttati nei bidoni rifiuti diversi da quelli indicati dall'etichetta o non venissero svuotati i cestini nelle aule, il personale potrà richiedere un intervento disciplinare nei confronti degli studenti negligenti.

ALLEGATI:

1. Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98) e modifiche ed integrazioni (DPR 235/07)
2. Regolamento dell'Assemblea di Istituto
3. Regolamento del Comitato Studentesco
4. Verbale di consegna delle aule
5. Codice di comportamento per consumo, possesso e cessione di sostanze psicotrope
6. Regolamento attività residenziali e di studio

7. Regolamento di concessione dei libri in comodato d'uso
8. Patto di corresponsabilità ai sensi dell'art. 5/bis del DPR 235/07
9. Griglia per la determinazione del voto di condotta